




Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia



309

RICHIESTA DI CONVALIDA DEL FERMO
- artt. 390, 549 c.p.p., 122 D.Lv. 271/89 -
E CONTESTUALE RICHIESTA
DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE
- art. 390 c.p.p., in relazione agli artt. 272 e segg. c.p.p.-

Al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale
di PERUGIA

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento penale suindicato

Visti il decreto di fermo emesso da questo Pubblico Ministero il 6.11.2007 ed il verbale di fermo, in esecuzione del suddetto decreto, in pari data, ore 12,05, nei confronti di

DIYA Lumumba, detto "Patrick", nato il 5.05.1963 a Kindu (Zaire), res. in Perugia, Via Raffaello n. 16, dom.to in Perugia, Via Eugubina n. 77, difeso dagli Avv. Sereni Giuseppe e Pacelli Carlo, del Foro di Perugia, di fiducia

KNOX Amanda Marie, nata a Washington (U.S.A.) il 9.07.1987, dom.ta in Perugia, Via della Pergola n. 7, difeso dall'Avv. Luciano Ghirga, del Foro di Perugia

SOLLECITO Raffaele, nato a Bari il 26.03.1984, res. in Giovinazzo, Via Solferino n. 4, dom.to in Perugia, Corso Garibaldi n. 4, difeso dall'Avv. Tiziano Tedeschi, del Foro di Bari, di fiducia

Indagati:

in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 609 bis e 575 -576 n. 5) c.p., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, costretto la cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara, in atti generalizzata, a subire atti sessuali e per averla uccisa, utilizzando uno strumento da punta e da taglio alla regione del collo, nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale.

Fatti commessi in Perugia, nel corso della notte tra il primo e il 2 novembre 2007

Rilevato che il decreto di fermo, emesso da questo Pubblico Ministero ed eseguito dalla Polizia Giudiziaria, è stato legittimamente emesso e posto in esecuzione nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 384 c.p.p., con le modifiche introdotte dall'art.11 della l. 26.03.2001 n. 128, sussistendo a carico degli indagati gravi indizi dei delitti sopra indicati, nonché il pericolo di fuga dei tre, sulla base delle considerazioni che seguono.

31

Va premesso che l'ora della morte di Kercher Meredith è stata localizzata dal CT Dr. Luca Lalli attorno alla mezzanotte tra il primo e il due novembre 2007.

Il Sollecito, escusso dalla PG procedente in data 5.11.07, alle ore 22,40, ha dichiarato che:

- 1) La sera del 01° novembre, si separò dalla "fidanzata" Amanda Knox, cittadina statunitense che abitava nell'appartamento dove abitava anche Meredith e dove la stessa è stata rinvenuta cadavere nel corso della giornata del 2.11.07. Sollecito ha detto, quindi, di aver lasciato Amanda verso le 21 e di essere tornato a casa, mentre Amanda gli aveva detto che doveva andare al pub "Le Chic", di cui è titolare il Diya, detto "Patrick", perché voleva incontrarsi con suoi amici;
- 2) Il Sollecito ha detto di essersi messo al computer e di essersi fatto "una canna"; ha detto inoltre di essere stato chiamato alle 23 circa da suo padre sull'utenza fissa n. 075/9660789;
- 3) Ha dichiarato poi di avere rivisto Amanda verso le 1 di notte del 2 novembre e di non ricordarsi di avere consumato un rapporto sessuale.
- 4) Svegliatisi verso le 10 del 2, Amanda gli ha detto che voleva andare a casa sua, cioè nella casa dove abitava con Meredith e le altre due ragazze, per farsi una doccia e cambiarsi gli abiti, portandosi con sé una busta vuota dove avrebbe messo i panni sporchi.
- 5) Partita verso le 10,30, è tornata verso le 11,30, con i vestiti nuovi e la solita borsa.
- 6) In cucina, Amanda ha riferito al Sollecito di avere notato la porta d'ingresso all'abitazione di Via della Pergola aperta e tracce di sangue ne bagno piccolo e gli ha chiesto se la cosa potesse apparirgli strana e il Sollecito le ha consigliato di telefonare alle sue amiche.
- 7) Verso le 12 si sono portati nell'abitazione di Via della Pergola n. 7 dove hanno visto, tra l'altro, oltre ai vetri in terra nella camera di Filomena, la porta di Meredith chiusa a chiave e ha notato che, contrariamente a quanto aveva notato Amanda nel suo primo accesso mattutino, nel water di uno dei bagni non c'erano più le feci.
- 8) Ha aggiunto testualmente: " Vi ho riferito nel precedente verbale un sacco di cazzate, perché lei mi aveva convinto della sua versione dei fatti e non ho pensato alle incongruenze"

Da parte sua, Amanda Knox, in data 6.11.07, ha dichiarato che:

- 1) Mentre si trovava a casa del Sollecito, ha ricevuto un messaggio SMS sul suo cellulare da parte di Patrick, in realtà Diya Lumumba che le faceva presente che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e pertanto non sarebbe dovuta andare a lavorare..
- 2) Ha risposto al messaggio, dicendo al Diya che si sarebbero visti subito e usciva di casa dicendo al Sollecito (con cui aveva fumato "uno spinello" durante il pomeriggio) che doveva andare a lavorare.
- 3) Ha incontrato il Diya nel campo di basket di Piazza Grimana e si è portata con lui nell'abitazione di Via della Pergola. Ha riferito che il Diya ha avuto un rapporto sessuale con Meredith e, poi, ricorda confusamente che "l'ha uccisa lui", cioè il Diya. In successive spontanee dichiarazioni, Amanda ha confermato le prime ed ha aggiunto di non ricordare se fosse o meno presente in quel terribile momento anche il Sollecito.
- 4) Ha comunque detto che la mattina del 2 si svegliò nel letto di Sollecito.

Si tratta di un coacervo indescrivibile di assurdità e di contraddizioni che, rapportato agli elementi certi emersi in particolare in sede di perquisizione all'abitazione, convergono indiscutibilmente verso l'affermazione di pesanti e gravi indizi dei reati per cui si procede, a carico dei tre.

Sollecito dice che lasciò la Knox verso le 23,30 e la rivide alle una di notte del 2, dopo che Amanda gli aveva detto che doveva andare al pub "Le Chic" per vedere degli amici, mentre quest'ultima ha affermato di essere stata chiamata dal Diya che le diceva di non recarsi a lavorare nel pub.

Nonostante questo avviso del Diya, cioè del Patrick, che non abbisognava di risposte, Amanda informa sempre via SMS, il Diya che **si sarebbero visti subito** e, incontratisi al campo di basket di Pian di Massiano, si sono recati nell'appartamento di Via della Pergola dove è avvenuto il delitto.

Altra assoluta incongruenza è data dal comportamento della Knox al mattino del 2, quando ha ritenuto di rientrare nel suo appartamento di Via della Pergola senza allarmarsi più di tanto alla vista della porta d'ingresso aperta e con la necessità di fare una doccia che poteva fare benissimo nella casa del Sollecito e con la sospetta necessità di prelevare panni sporchi.

Dopo aver avuto chiara conferma dell'ingresso di estranei nell'appartamento, la Knox non ha trovato nulla di meglio da fare che tornarsene dal Sollecito il quale l'ha invitata ad informare le amiche, non le forze dell'ordine.

E' assolutamente inverosimile, inoltre, che il Sollecito non abbia seguito la Knox e il Diya nell'appartamento di Via della Pergola quando la Knox ha dichiarato poi di essersi poco dopo svegliata nel letto del Sollecito.

La Knox ha, comunque, pienamente confermato la sua presenza nella casa del delitto con il Diya in un momento compatibile con l'ora della morte ed ha accusato il Diya di aver ucciso Meredith di cui ha udito le grida strazianti.

La semplice lettura del verbale della Knox non rende abbastanza l'idea della drammatica deposizione della stessa nei locali della Questura, accompagnata da urla e da espressioni di autentico terrore che affermava di provare per il Diya e per quello che aveva fatto.

Inoltre dai dati relativi al traffico telefonico dell'utenza 3484673590, in uso alla KNOX, emerge un vuoto di traffico, dalle ore 20.35 del 1 novembre alle ore 12 del 2 novembre. Analogo vuoto di traffico telefonico, dalle ore 20,42 del 1 novembre alle ore 06, 02 del 2 novembre è riscontrabile nel traffico dell'utenza 3403574303 in uso al SOLLECITO Raffaele. Alle 20,35 del 1 novembre si è riscontrato, come s'è detto, un SMS in uscita dall'utenza 3484673590 della KNOX verso quella 3387195723 del coindagato PATRIC al quale comunica "ci vediamo dopo" ciò che conferma che nelle ore successive la KNOX si è trovata insieme al DIYA, nell'appartamento dove si trovava la vittima.

La KNOX, nel verbale in data odierna, ha, alla fine, come s'è detto, confessato la dinamica dei delitti commessi in danno della Kercher: l'indagata, infatti, ha dapprima riferito di essersi incontrata con il DIYA, come comunicatogli con il messaggio rinvenuto all'interno della memoria del proprio telefono cellulare dalla PG operante, messaggio delle ore 20,35, di risposta a un messaggio dello stesso DIYA delle ore 20,18, individuato grazie all'analisi dei traffici telefonici relativi all'utenza cellulare della stessa KNOX.

Va sottolineato che quest'ultimo messaggio non è presente all'interno della memoria.

La stessa KNOX, nel verbale in data odierna, ha poi confessato che, incontrato il Diya nel campo di basket di Piazza Grimana, si è recata, insieme con il DIYA, nell'abitazione di Meredith, dove il Diya, dopo aver avuto un rapporto sessuale con la vittima, l'ha uccisa.

Il rapporto sessuale deve ritenersi di natura violenta, considerato il contesto particolarmente intimidatorio nel quale si è svolto e nel quale la KNOX deve ritenersi abbia dato comunque un contributo al DIYA.

Oltre a questo, va aggiunto e ribadito che la KNOX, in dichiarazioni spontanee rese sempre in data odierna, ha puntualmente confermato di avere contattato il DIYA, di essersi incontrata con lui nella notte tra il primo e il 2 novembre e di essersi portata, insieme con lui, nell'appartamento abitato dalla vittima. Ha poi detto di essere rimasta fuori dalla stanza della Meredith mentre il DIYA si è appartato con lei ed ha aggiunto di avere udito le grida della ragazza.

La KNOX ha riferito particolari che confermano il coinvolgimento suo e di Sollecito Raffaele nella vicenda, come il fatto di essersi svegliata dopo i fatti nel letto di quest'ultimo.

Per quanto concerne gli elementi a carico del SOLLECITO, vi sono le numerose incongruenze verificabili nelle sue prime dichiarazioni, rispetto alle ultime e il fatto che, da un primo riscontro, l'impronta della scarpa rinvenuta indosso allo stesso SOLLECITO appare compatibile per forma con quella rinvenuta sul luogo del delitto. Inoltre, il fatto che la KNOX abbia dichiarato di non ricordare quanto è successo dalle grida della vittima sino a risveglio mattutino nel letto dello stesso Sollecito che per di più, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che potrebbe essere in astratto compatibile, per dimensioni e tipologia (lunghezza complessiva 18 cm., di cui 8,5 cm. di lama), con l'oggetto che deve aver prodotto la lesione più grave al collo della vittima.

Contrariamente a quanto riferito dal Sollecito, inoltre, come questo stesso PM ha potuto constatare nel sopralluogo e come emerge dai rilievi della Scientifica, le feci non sono affatto scomparse nel bagno situato vicino alla porta d'ingresso dell'appartamento.

A tutto questo si aggiunga il fatto che le chiamate al 112 sono state fatte dal Sollecito solo dopo l'intervento della Polizia Postale e che, quindi, vistisi scoperti, i due hanno simulato la richiesta d'intervento al 112.

A

Avuto riguardo a tutti gli elementi descritti e a tutte le convergenti risultanze dell'intensa e articolata attività d'indagine svolta dopo la scoperta del cadavere della Kircher e culminate con la confessione e chiamata in correità dello stesso DIYA, detto "Patrick" da parte della KNOX, debbono ritenersi pienamente sussistenti gravi indizi dei delitti per cui si procede che consentono il fermo, in considerazione dei limiti di pena.

Deve parimenti ritenersi sussistente e fondato il pericolo di fuga specie del DIYA, visto che trattasi di extracomunitario e considerata la particolare gravità ed efferatezza dei delitti, specie di quello di violenza sessuale e la possibilità di irrogazione di una pena particolarmente efferata.

Quanto alla KNOX, la stessa ha dimostrato una particolare spregiudicatezza nel mentire ripetutamente agli inquirenti e nel coinvolgere in una vicenda così grave il giovane SOLLECITO in ordine al quale le ultime risultanze hanno fatto emergere un quadro impressionante di soggetto dedito ad abitudini particolarmente sinistre e che si è portato dietro, persino in Questura, un coltello che appare in ipotesi compatibile con quello del delitto.

rilevato, inoltre, che sono state rispettate tutte le formalità di legge e che i limiti di pena dei reati suindicati consentono il fermo e che gli indagati sono stati tempestivamente tradotti in carcere;

PQM

Visto l'art. 390 c.p.p.

CHIEDE

la convalida del fermo di

DIYA Lumumba, detto "Patrick", nato il 5.05.1963 a Kindu (Zaire), res. in Perugia, Via Raffaello n. 16, dom.to in Perugia, Via Eugubina n. 77, difeso dagli Avv. Sereni Giuseppe e Pacelli Carlo, del Foro di Perugia, di fiducia

KNOX Amanda Marie, nata a Washington (U.S.A.) il 9.07.1987, dom.ta in Perugia, Via della Pergola n. 7, difeso dall'Avv. Luciano Ghirga, del Foro di Perugia, di fiducia

SOLLECITO Raffaele, nato a Bari il 26.03.1984, res. in Giovinazzo, Via Solferino n. 4, dom.to in Perugia, Corso Garibaldi n. 4, difeso dall'Avv. Tiziano Tedeschi, del Foro di Bari, di fiducia

Perugia, 7 novembre 2007, ore 13,55.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Si trasmettono i seguenti atti : Fascicolo.

Si chiede, sin da ora, a norma degli artt. 390, comma 3 bis e 391 c.p.p., con le modifiche introdotte dall'art. 12 della l. 26.03.2001 n. 128, non intendendo questo Pubblico Ministero presenziare all'udienza:

la convalida del fermo eseguito nei confronti di DIYA Lumumba, detto "Patrick", nato il 5.05.1963 a Kindu (Zaire), res. in Perugia, Via Raffaello n. 16, dom.to in Perugia, Via Eugubina n. 77, difeso dagli Avv. Sereni Giuseppe e Pacelli Carlo, del Foro di Perugia, di fiducia

KNOX Amanda Marie, nata a Washington (U.S.A.) il 9.07.1987, dom.ta in Perugia, Via della Pergola n. 7, difeso dall'Avv. Luciano Ghirga, del Foro di Perugia, di fiducia

SOLLECITO Raffaele, nato a Bari il 26.03.1984, res. in Giovinazzo, Via Solferino n. 4, dom.to in Perugia, Corso Garibaldi n. 4, difeso dall'Avv. Tiziano Tedeschi, del Foro di Bari, di fiducia, essendo state rispettate tutte le condizioni che lo legittimano, per i motivi suesposti;

e **la misura cautelare della custodia in carcere** (l'unica adeguata a garantire le esigenze cautelari, considerata la gravità dei fatti e i rapporti tra i tre e poiché la misura stessa appare, allo stato, quella più idonea anche per recidere i legami con le persone coinvolte nella vicenda e la tutela dell'attività d'indagine), per gli stessi motivi, sussistendo, in particolare:

1. le esigenze cautelari di cui all'art. 274, let. a) c.p.p., per le specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per cui si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per la

genuinità o l'acquisizione della prova, desunte dalla possibilità che i tre comunichino tra di loro e inquinino l'attività d'indagine se lasciati liberi ;

2. le esigenze cautelari di cui all'art. 274, let. b) c.p.p., vale a dire la sussistenza del concreto pericolo di fuga, potendosi ragionevolmente prevedere l'irrogazione di una pena superiore a due anni di reclusione;
3. le esigenze cautelari di cui all'art. 274, let. c) c.p.p., poiché, per le specifiche modalità e circostanze del fatto, desunte dall'efferatezza del delitto, nonché per la personalità delle persone sottoposte alle indagini, desunta dalla spregiudicatezza e dal cinismo dimostrati e dall'inquietante personalità del Sollecito e della Knox, vi è il concreto pericolo che gli indagati commettano delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Si fa presente che, a norma dell'art. 3, comma 4, del D.Lvo 20.02.06 n. 106, non è necessario, in tal caso, l'assenso scritto del Procuratore capo che, in ogni caso, si fa riserva di inviare, sentito comunque telefonicamente il Procuratore Dr. Miriano.

Chiede, inoltre, sin da ora, la revoca della custodia cautelare alla scadenza dei termini massimi previsti dall'art. 303 c.p.p., con le modifiche introdotte dal D.L. n. 341 /2000, conv. con mod. nella l. 19.01.2001 n. 341 (vale a dire entro mesi tre - sei - anni uno, nell'ipotesi di cui al primo comma lett. a) dell'art. 303 c.p.p. ed entro i termini rispettivamente previsti nelle lett. b), c), d) del primo comma dell'art. 303 c.p.p. e, in ogni caso, entro quelli di cui al quarto comma dello stesso art. 303 c.p.p.).

Perugia, 7 novembre 2007

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)

Pervenuta / Depositata nella Cancelleria del GIP il

, alle ore